

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 aprile 2007

Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1. Modifiche ed integrazioni

1. All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 3. Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione emanate precedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati *omissis*